

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LEGGE DI STABILITA' 2018: TASSAZIONE DIVIDENDI E PLUSVALENZE

Legge, 27/12/2017 n. 205 - Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", cosiddetta Legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non in regime d'impresa, parificando di conseguenza il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Qui di seguito in dettaglio le novità in materia di tassazione dei dividendi e plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni conseguiti dalle persone fisiche non in regime d'impresa.

NOVITA' 2018 TASSAZIONE DIVIDENDI

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo regime dei dividendi, così come riscritto dall'art. 1, comma 999 e seguenti della Legge di Bilancio 2018, il quale ha uniformato l'imposizione di utili di natura qualificata con quelli di natura non qualificata delle persone fisiche non imprenditori, con tassazione secca dei dividendi in entrambi i casi al 26%.

Conseguenza di tale situazione è che i dividendi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018 in capo ai soci qualificati e non, persone fisiche, di società di capitali sono tassati in misura secca e definitiva del 26%, con obbligo di trattenuta da parte della società erogante.

NORMATIVA PREVIGENTE

Fino al 31 dicembre 2017 le partecipazioni non qualificate scontavano l'imposta del 26%, con obbligo di ritenuta in capo alla società che eroga gli utili, mentre quelle qualificate concorrevano al reddito in misura ridotta legata all'aliquota Ires come di seguito indicato:

- Le riserve di utili maturate fino al periodo d'imposta 2007, per le quali la società ha pagato l'Ires nella misura del 33%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 40%;
- Le riserve di utili maturate dal 2008 e fino al periodo d'imposta 2016, per le quali la società ha pagato l'Ires nella misura del 27,50%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%;
- Le riserve di utili maturate nel periodo d'imposta 2017, per le quali la società ha pagato l'Ires del 24%, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%.

REGIME TRANSITORIO

In base alla disciplina dettata dalla legge di bilancio 2018, per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista una norma transitoria che impatta sulle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per cui si continueranno ad applicarsi le regole vigenti in precedenza evidenziate stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 26 maggio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.

La previgente tassazione è garantita a condizione che la delibera di distribuzione avvenga non oltre il 31 dicembre 2022, poiché a partire da quel momento anche per le eventuali riserve residue, al 31.12.2017, si deve applicare la nuova tassazione del 26% in capo ai soci qualificati.

PRESUNZIONE DISTRIBUZIONE RISERVE

E' bene altresì osservare che per le delibere eseguite fino al 31 dicembre 2022 resta ferma anche la presunzione secondo cui devono essere distribuite per prime le riserve che si sono formate per prime

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

(fino al 2007), e così via fino a quelle formatesi fino al 2017. Si ritiene che tale presunzione operi anche in relazione alle riserve che si formeranno a partire dal 2018, e per le quali si rende applicabile la nuova tassazione secca del 26%, le quali saranno distribuibili solamente a partire dal momento in cui saranno terminate quelle vecchie. In altre parole, sarà sempre necessario prima smaltire le riserve precedenti al 2018 e solo successivamente distribuire quelle maturate a partire dal 2018. Tale presunzione non opera invece per eventuali coperture di perdite, nel qual caso la società è libera di utilizzare le riserve a prescindere dall'anno di formazione, ben potendo quindi utilizzare per prime anche quelle che si formeranno dal 2018 e tenere nel proprio patrimonio quelle maturate negli anni precedenti, conservando la precedente tassazione in capo al socio qualificato per le delibere fino al 31 dicembre 2022.

Infine si precisa che nessuna modifica è stata apportata alla norma contenuta nell'articolo 47 del Tuir, secondo cui in presenza di riserve di capitali e riserve di utili si considerano distribuite per prime queste ultime.

NOVITA' TASSAZIONE PLUSVALENZE

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Anche in questo caso l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate sia di quelle non qualificate, a partire da quelle realizzate dal 1° gennaio 2019.

I soggetti interessati dalla modifica non sono solo le persone fisiche non soggetti d'impresa, ma anche tutti i soggetti non residenti, nonché le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia. Anche per questi soggetti, la nuova imposta secca del 26% riguarderà le plusvalenze qualificate, fermo restando il concorso integrale al reddito complessivo imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

L'aspetto positivo è che sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate.

A differenza di quanto visto per i dividendi, nel caso di capital gain non è prevista alcuna regola transitoria, con la conseguenza che:

- Per le cessioni di partecipazioni qualificate realizzate fino al 31 dicembre 2018 (a prescindere dalla data di incasso del corrispettivo) la tassazione avviene in via ordinaria sul 58,14% della plusvalenza (ovvero sul 49,72% se trattasi di partecipazioni in società di cui all'articolo 5 del Tuir come previsto dal decreto 26 maggio 2017);
- Per le cessioni di partecipazioni qualificate realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, a prescindere dalla data di incasso del corrispettivo, la tassazione avviene in misura secca del 26%.

TASSAZIONE DIVIDENDI RINVENIENTI DA QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUALIFICATE

NORMATIVA PREVIGENTE	Regola transitoria	NUOVA NORMATIVA
- Tassazione in capo al socio sul 58,14% per utili maturati nel 2017 - Tassazione in capo al socio sul 49,72% per utili maturati dal 2008 al 2016 - Tassazione in capo al socio sul 40% per utili maturati fino al 2007	Per le distribuzioni di dividendi/riserve di utili maturati fino al 31.12.2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 si applicano le vecchie regole (tassazione irpef progressiva su quota parte dei dividendi)	Sui dividendi maturati a partire dal 2018 si applica la tassazione secca del 26%

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

TASSAZIONE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

fino al 31 dicembre 2018	a partire dal 1° gennaio 2019
la tassazione avviene in via ordinaria sul 58,14% della plusvalenza (ovvero sul 49,72% se trattasi di partecipazioni in società di cui all'articolo 5 del Tuir come previsto dal decreto 26 maggio 2017);	le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche sono tassate con imposta sostitutiva del 26%

Bitonto, 24 gennaio 2018

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it